

Gli interventi a favore dei professionisti - a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

Decreto c.d. “Semplificazioni”

Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione ed innovazione digitale” convertito con legge n. 120 dell'11 settembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 settembre 2020, interviene con una serie di disposizioni di semplificazione normativa e amministrativa in quattro ambiti principali (che costituiscono i 4 titoli del provvedimento):

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedurali e responsabilità;
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy;

1. Contratti pubblici ed edilizia

Per promuovere gli investimenti nell'ambito delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. L'articolo prevede:

- L'affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- Una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire nel termine di due mesi, allungati a quattro solo per specifici casi;
- Vengono previste disposizioni preordinate ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento;
- Obbligo di costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti;
- Agevolazione e standardizzazione delle procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo;

In ambito edilizio si introducono le seguenti novità:

- semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
- accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l'assenso delle altre amministrazioni;
- proroga della validità dei titoli edilizi;
- previsione del rilascio su richiesta dell'interessato circa l'intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE);

2. Procedimenti e responsabilità degli amministratori

In merito alla semplificazione dei procedimenti:

- si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti;

- si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni;
- si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale;
- si inserisce per il periodo 2020-2023, l'Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini;
- Inserimento del codice unico alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni obbligatorie e nel flusso UNIEMENS; la norma recepita in fase di conversione del decreto legge attribuisce al CNEL, d'intesa con Ministero del lavoro ed INPS i criteri per l'attribuzione del codice.

3. Diffusione dell'amministrazione digitale

In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, il decreto in commento prevede:

- accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d'identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone;
- domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
- semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
- presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
- semplificazioni per il rilascio della CIE;
- una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;
- semplificazione della firma elettronica avanzata;
- semplificazione e rafforzamento dell'interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;

4. Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy

Nelle misure in favore delle imprese sono contemplate:

- semplificazione e velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
- aumento dell'importo di erogazione in un'unica soluzione della "Nuova Sabatini" (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica)

Quanto all'ambito del sostegno alla tutela dell'ambiente e alla green economy, il decreto legge introduce:

- la razionalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche;
- la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari;
- la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
- un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;
- semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

Le novità del Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto di Agosto”

Il Decreto-Legge 104 del 14 agosto 2020, cd. “Decreto di Agosto” recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 prevede una serie di importanti novità in materia di lavoro ed economia. I temi principali che vengono trattati sono:

- gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti per il periodo emergenziale;
- agevolazioni contributive per le nuove assunzioni e per la ripresa dell’attività lavorativa;
- le indennità per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti per l’emergenza Covid-19.

1. Ammortizzatori sociali

Il decreto agosto ha apportato importanti modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali dell’emergenza rispetto alla cornice normativa del decreto Cura Italia e del decreto Rilancio. In particolare:

- Il decreto agosto riconosce per sospensioni o riduzioni di orario, riconducibili alla pandemia, un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, cassa integrazione in deroga) di durata complessiva di diciotto settimane, collocabili fra il 14 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020¹. Le prime nove settimane sono utilizzabili senza costi a carico del datore di lavoro, in continuità con le disposizioni previgenti. Per l’accesso alle ulteriori nove settimane si prevede invece il pagamento di un contributo addizionale di importo differente a seconda del calo di fatturato subito nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019².
- I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento ed il saldo, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 31 agosto 2020, sono stati differiti al 30 settembre. I termini di invio delle istanze di accesso ai trattamenti di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano entro il 31 agosto, sono differiti al 30 settembre 2020.

Le prime indicazioni amministrative in merito alle nuove disposizioni del decreto Agosto sono contenute nel [messaggio Inps n. 3131 del 21 agosto 2020](#) e successive circolari di prossima emanazione.

2. Agevolazioni contributive

Il decreto agosto prevede, due interventi di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione salariale e per le assunzioni a tempo indeterminato. In particolare:

- Con riferimento al primo intervento il decreto agosto intende “incentivare” i datori di lavoro che, in questa fase di assoluta criticità, non utilizzeranno gli strumenti di integrazione salariale. In tal caso è previsto un esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione del premio Inail, per un periodo massimo di 4 mesi, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile. L’utilizzo dell’esonero dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020.
- La seconda tipologia di intervento riguarda, invece, la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31

¹ I periodi già richiesti ed autorizzati in attuazione del decreto Cura Italia, collocati, parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio sono imputati, ove autorizzati, alla prime nove settimane del Decreto Agosto.

² Il contributo addizionale scaturisce dal raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2019 e quello dello stesso periodo relativo all’anno in corso pari al: - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se, nella comparazione si è registrata una riduzione del fatturato inferiore al 20%; - 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per gli studi professionali che non hanno subito cali di fatturato. Non è dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione di fatturato è pari o superiore al 20%. Inoltre gli studi professionali che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non debbono versare alcun contributo addizionale.

dicembre 2020 con decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto agosto, ovvero il 15 agosto 2020. L'esonero contributivo avrà una durata massima di sei mesi dall'assunzione e sarà calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00. Restano a carico dell'impresa i premi e i contributi dovuti all'Inail. Questo esonero contributivo non potrà essere applicato ai rapporti di lavoro in apprendistato.

3. L'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

Il decreto agosto, al fine di dare completa attuazione di quanto previsto dal decreto Rilancio, consente ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020, di riceverla in via automatica anche per il mese di maggio 2020, con importo elevato a 1.000 euro. Alla indennità hanno accesso anche i liberi professionisti che non ne abbiano già beneficiato, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto agosto, ovvero il 15 agosto 2020.

4. Modifiche alla materia dei contratti a tempo determinato e al blocco dei licenziamenti

L'art 8 del decreto agosto è intervenuto sull'art. 93 del decreto legge n. 34/2020 modificando la disciplina delle proroghe e dei rinnovi di contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

In base alle nuove disposizioni, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi ed entro il 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causali stabilite dalla legge (art. 19, comma 1, decreto legislativo 81/2015) ferma restando la durata complessiva di 24 mesi.

Allo stesso tempo viene abrogato il comma 1 *bis* dell'art 93, introdotto nella fase di conversione del decreto Rilancio, che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell'attività lavorativa causata dall'emergenza covid-19.

Infine, il decreto agosto proroga il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 l. n. 604/1966) e il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo (ex artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991).